

Codice DB1406

D.D. 5 giugno 2012, n. 1476

**R.D. 523/1904-Autorizzazione idraulica n. 27/12 per lavori di ripristino difese spondali Rio Tepice in zona Fabaro (sponda orografica sx) in Comune di Santena (TO).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 il Comune di Santena (TO), (omissis), ad eseguire i lavori di ripristino difese spondali Rio Tepice in zona Fabaro (sponda orografica sx), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nel progetto allegato all'istanza, che si restituisce vistato da questo Settore, nonché subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione rilasciata da quest'Ufficio;
2. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
3. nella fase di intasamento della difesa spondale dovranno essere mantenuti i giunti aperti per la parte in elevazione della stessa;
4. il paramento esterno della difesa in progetto dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo delle scogliere esistenti a monte e a valle; altresì la difesa in progetto dovrà mantenere l'altezza delle scogliere esistenti e seguire il più possibile l'attuale andamento della sponda, ovvero non determinare riduzioni d'alveo;
5. durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica;
6. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

13. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

15. ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1486/1914 e L.R. n. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, anche al fine di consentire il recupero della fauna ittica, si dovrà fare riferimento al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino; in generale dovranno essere pienamente rispettate le prescrizioni contenute nel parere prot. n° 378216 del 14/05/2012 del citato Servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Salvatore Martino Femia